**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI CONSULENZA**

(In carattere corsivo sono riportati commenti, note esplicative e richiami)

Tra la Società/l’Ente..................., con sede legale in..............., C.F. n. ................, P.I. n ,

rappresentata da , (d’ora innanzi denominata “Parte committente” o “Contraente” )

e

Il Dipartimento dell’Università degli studi di Palermo, con sede in – cap , p.zza/via n. , C.F. n. , P.I. n. , rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. , (d’ora innanzi denominato “Dipartimento”)

# premesso

* che le Parti hanno stipulato, con decorrenza dal , un Accordo quadro di collaborazione e committenza;
* che il presente contratto si stipula in attuazione del summenzionato Accordo Quadro;

- ........................

- ........................

- ........................

- ........................

# con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Parte committente affida al Dipartimento, che accetta, l’esecuzione di una consulenza concernente/in materia di (descrizione, con eventuale allegato tecnico, della natura ed oggetto della prestazione, con impegno di tempo previsto)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

**Articolo 2 - Responsabile della consulenza**

Il Dipartimento designa il Prof./Dott. .......... quale responsabile scientifico della esecuzione della consulenza (per motivate esigenze possono essere designati più responsabili).

(Eventualmente) Parte committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca il Sig./Dott. .......

L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico della consulenza da parte del Dipartimento dovrà essere approvata da Parte committente, mentre la sostituzione del responsabile/referente di Parte committente potrà avvenire su semplice designazione della stessa Parte committente da comunicare al Dipartimento per iscritto.

**Articolo 3 - Tempi e durata dell’esecuzione della consulenza**

(altro).

Il contratto ha la durata di con decorrenza dalla data dell’ultima sottoscrizione. Al termine del lavoro il Dipartimento consegnerà a Parte committente una relazione finale

**Articolo 4 - Corrispettivo**

Parte committente si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo per

l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di € , oltre IVA.

**Articolo 5 - Modalità di pagamento**

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità (le modalità dovranno essere stabilite dalla struttura interessata tenendo in considerazione le esigenze connesse allo svolgimento della consulenza):

- .............

- .............

- .............

Tale somma verrà corrisposta tramite ………….. ( bonifico ……………….., oppure pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici dedicato alla Pubblica Amministrazione).

Ai fini della fatturazione si indicano il codice SDI ………… e l’indirizzo PEC del

contraente.

**Articolo 6 – Segretezza**

Il Dipartimento, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati da Parte committente, in virtù del presente contratto.

Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.

**Articolo 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo del nome del Dipartimento per scopi pubblicitari.

E’ esclusa l’utilizzazione dei risultati della consulenza quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.

Il Dipartimento, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Esso non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di Parte committente, che non sarà irragionevolmente negata

**Articolo 8 - Proprietà industriale**

(questo articolo va inserito quando, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell’attività oggetto di contratto, può esserci qualche dubbio circa l’impossibilità che si ottengano risultati degni di protezione brevettuale;

è in ogni caso necessario, per una più ponderata disciplina della questione, consultare il Regolamento dell’Università di Palermo in materia di brevetti).

I risultati inventivi, quali ad esempio i risultati suscettibili di tutela brevettale o altro titolo di privativa, conseguiti nell’esecuzione del presente contratto, resteranno di proprietà delle Parti e la loro utilizzazione sarà sottoposta alle disposizioni del presente articolo.

Il Contraente avrà competenza esclusiva relativamente all’eventuale predisposizione di domande di brevetto (o altro tipo di privativa), sul loro deposito e prosecuzione, sulla scelta dell’ufficio cui affidare la gestione della procedura di brevettazione, nonché sui Paesi e/o le Organizzazioni presso i quali depositare domande di brevetto. Ogni domanda di brevetto sarà depositata a nome congiunto del Dipartimento/Università e del Contraente. Tutte le spese di deposito, prosecuzione e mantenimento delle domande di brevetto saranno ad esclusivo carico del Contraente.

Il Contraente avrà l’obbligo di avvisare, entro e non oltre 30 giorni prima del deposito di

domande di brevetto, il Dipartimento/Università, mediante nota scritta, anche via email, a:

Via/P.zza n. –

e-mail: pec:

Il Dipartimento/Università concede irrevocabilmente al Contraente il diritto di opzione all’acquisizione di una licenza esclusiva (o eventualmente di una cessione), per tutti i territori del mondo, di qualsiasi diritto trasmissibile a contenuto economico per la sua quota di proprietà dei risultati inventivi. Entro 120 giorni dalla data di priorità della domanda di brevetto depositata, il Contraente si pronuncerà per iscritto in merito all’eventuale esercizio dell’opzione.

In assenza di tale comunicazione, il Dipartimento/Università sarà libero di disporre a pieno titolo dei risultati nuovi ed inventivi scaturiti dal presente contratto.

Qualora il Contraente eserciti l’opzione di cui sopra, le Parti negozieranno in buona fede i

termini e le condizioni economiche della licenza (o eventualmente cessione) sui risultati relativi alla presente ricerca. Resta sin d’ora inteso che il Dipartimento/Università conserverà sempre il diritto di utilizzo dei risultati per scopi di ricerca e didattica.

Lo sfruttamento dei risultati inventivi eventualmente attuato dal Contraente (o da una terza parte da esso autorizzata) in regime di segretezza e senza il deposito di una domanda di privativa, non costituisce deroga al presente articolo.

(Nel caso in cui non vi fossero dubbi circa la effettiva impossibilità di addivenire a risultati brevettabili è possibile sostituire quanto sopra come segue)

Le Parti convengono che le attività previste dal presente contratto non prevedono un contributo inventivo da parte del Dipartimento/Università né l’utilizzo di competenze originali e non pubbliche dei ricercatori del Dipartimento/Università, ma si limitano ad attività di tipo routinario. In conseguenza di ciò i risultati derivanti dall’attività di consulenza commissionata sono di proprietà della Parte committente.

Non è escluso che i risultati ottenuti durante l’esecuzione del presente contratto possano essere inclusi dalla Parte committente in una o più domande di brevetto, ma tali risultati devono servire solo quali esempi o supporto alla validità dell’invenzione e non possono costituire in tutto o in parte l’invenzione rivendicata nella domanda di brevetto.

**Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto**

Parte committente e Dipartimento possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno (prevedere un congruo termine).

Nel caso di recesso di Parte committente, questa rimborserà al Dipartimento le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l’opera svolta.

(Sarebbe opportuno concordare con il contraente una clausola che, in conformità a quanto disposto dall’art.1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso del Contraente, preveda la corresponsione al Dipartimento di un’ulteriore somma quale indennizzo per il recesso, somma che può anche essere predeterminata forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto per la ricerca).

**Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

Il Dipartimento e il Contraente, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento unicamente

per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

Il Dipartimento e il Contraente si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della Vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

**Articolo 11 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Palermo.

**Articolo 12 - Registrazione e spese**

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del

DPR n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte committente.

# PER IL DIPARTIMENTO PER PARTE COMMITTENTE

**IL DIRETTORE ( )**

# (-----------------) data

**data**